



COMUNE di TELESE TERME (BN)

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.21 del 20.09.2010)

TITOLO I

Disposizioni generali

- Art. 1: Oggetto e finalità
- Art. 2: Impianti sportivi
- Art. 3: Competenze
- Art. 4: Consiglio Comunale
- Art. 5: Giunta Comunale
- Art. 6: Responsabili dei Servizi

TITOLO II

Gestione degli Impianti Sportivi

- Art. 7: Attività di gestione
- Art. 8: Soggetti affidatari e oggetto della gestione
- Art. 9: Vigilanza e custodia
- Art. 10: Modalità e criteri per l'affidamento
- Art. 11: Stipula della convenzione
- Art. 12: Consegna dell'impianto
- Art. 13: Cauzione definitiva
- Art. 14: Spese contrattuali
- Art. 15 Risoluzione e recesso dalla convenzione

TITOLO III

Criteri generali per uso degli impianti sportivi

- Art. 16: Assegnazione in uso
- Art. 17: Destinatari
- Art. 18: Forme di volontariato
- Art. 19: Modalità di assegnazione
- Art. 20: Locali e spazi interni
- Art. 21: Sospensione delle autorizzazioni d'uso
- Art. 22: Revoca delle autorizzazioni d'uso
- Art. 23: Uso occasionale e straordinario

TITOLO IV

Utilizzo degli impianti sportivi

- Art. 24: Uso dell'impianto
- Art. 25: Pubblicità
- Art. 26: Presenza del pubblico
- Art. 27: Installazioni particolari
- Art. 28: Tariffe
- Art. 29 Uso gratuito degli impianti

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 30: Disposizioni transitorie
- Art. 31: Disposizioni finali

TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(OGGETTO E FINALITÀ)

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla normativa vigente in materia.
2. Detti impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. In attuazione delle finalità specificate l'Amministrazione Comunale promuove azioni di collaborazione con soggetti pubblici e soggetti privati.
4. L'Amministrazione Comunale favorisce, altresì, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale tendenti alla promozione dell'attività sportiva e all'evoluzione del sistema sportivo locale, secondo il principio di sussidiarietà.
5. Sono di interesse generale le attività formative per preadolescenti e adolescenti, sportiva per le scuole, agonistica di campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali organizzate e/o patrocinate da organismi riconosciuti dal CONI, motoria a favore dei disabili e degli anziani, ricreativa e sociale per la cittadinanza.

Articolo 2
(IMPIANTI SPORTIVI)

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale alla data di emissione del presente Regolamento sono i seguenti:
 - ◆ Stadio Comunale "Cesare Alterio" Via Lagni;
 - ◆ Bocciodromo Comunale Viale Europa;
 - ◆ Palestra poliuso "Pasquale Foschino" Viale Europa;
 - ◆ Palestra c/o scuola media Via Pascoli;
 - ◆ Palestra Comunale Piazzetta 10 aprile 1934;
 - ◆ Impianti sportivi per gioco tennis annessi al Parco Vecchie Terme Jacobelli.Sarà compito della Giunta Comunale aggiornare l'elenco di cui sopra qualora vengono realizzati nuovi impianti. Il presente Regolamento si applica anche agli impianti sportivi di futura realizzazione. Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria alle attività didattiche ed extracurricolari della Scuola di appartenenza, nelle fasce orarie libere sono utilizzabili anche per l'attività sportiva della collettività ai sensi dell'art. 12 della L. 517 del 4.8.1977, previa consultazione del competente Consiglio di Istituto.
2. L'uso pubblico degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Articolo 3
(COMPETENZE)

1. Per la attuazione del presente regolamento sono competenti, ciascuno secondo quanto stabilito dai seguenti articoli, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, i Responsabili del Servizio Sport e del Servizio Tecnico del Comune di Telese Terme.

Articolo 4
(CONSIGLIO COMUNALE)

1. Il Consiglio Comunale svolge le seguenti funzioni di indirizzo, programmazione e controllo:
 - a. l'individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi;
 - b. la decisione di affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi;
 - c. l'individuazione delle clausole essenziali da inserire nelle convenzioni per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi;
 - d. l'individuazione dei criteri generali da applicare per la selezione dei soggetti affidatari della gestione e per l'utilizzo degli impianti sportivi.

Comune di TELESE TERME (BN)
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Articolo 5
(GIUNTA COMUNALE)

1. Alla Giunta, su proposta del delegato allo Sport, competono:
 - a. l'aggiornamento dell'elenco degli impianti sportivi;
 - b. la determinazione delle tariffe orarie e delle cauzioni per l'utilizzo degli impianti;
 - c. l'autorizzazione per l'uso straordinario degli impianti sportivi per attività diverse da quelle specificate all'articolo 1;
 - d. qualsiasi attività diretta alla promozione dell'attività sportiva secondo i principi generali di cui all'articolo 1.

Articolo 6
(RESPONSABILI DEI SERVIZI)

1. Ai fini del presente Regolamento, i Responsabili del Servizio Sport e del servizio Tecnico provvedono, ognuno per quanto di competenza:
 - a. a stipulare la convenzione con i gestori degli impianti sportivi in caso di gestione indiretta;
 - b. alla programmazione dell'uso degli impianti sportivi secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento e degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio Comunale;
 - c. alla predisposizione del calendario di utilizzo di cui ai successivi articoli;
 - d. al rilascio delle autorizzazioni all'uso degli impianti sportivi in gestione diretta;
 - e. al rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo degli spazi pubblicitari;
 - f. alla verifica dello stato di fatto delle strutture e di eventuali interventi di manutenzione da porre in essere;
 - g. ad ogni altro compito gestionale ad essi affidato dal presente Regolamento.

TITOLO II
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 7
(ATTIVITÀ DI GESTIONE)

1. Per gestione si intende l'insieme delle attività di manutenzione ordinaria, valorizzazione e promozione degli impianti finalizzata all'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, secondo i principi di buon andamento ed imparzialità, di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.
2. L'Amministrazione Comunale può gestire gli impianti sportivi:
 - a. direttamente, in economia;
 - b. mediante affidamento a terzi, ai sensi dell'art. 90 delle Legge 289/2002, secondo la Legge Regionale vigente al momento dell'affidamento. Nelle more della emanazione della Legge Regionale per la Regione Campania, l'affidamento a terzi è regolato dai successivi articoli del Titolo II.

Articolo 8
(SOGGETTI AFFIDATARI E OGGETTO DELLA GESTIONE)

1. La gestione è affidata in via preferenziale a
 - Società e associazioni sportive dilettantistiche;
 - Enti di promozione sportiva;
 - Associazioni polisportive;
 - Discipline sportive associate (polisportive),
 - Federazioni sportive nazionali.
2. Sono a carico del gestore, salvo che venga diversamente disposto:
 - spese per il personale ed i volontari;
 - gestione, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell'impianto;
 - utenze e consumi;
 - imposte, tasse, costi per le autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività sportive;
 - versamento a favore del Comune di cauzione in garanzia del corretto svolgimento delle attività sportive.
3. L'Amministrazione Comunale e il terzo gestore non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

Comune di TELESE TERME (BN)
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Articolo 9
(VIGILANZA E CUSTODIA)

1. La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso.
2. Ove l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che l'utente dell'impianto, se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti, ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

Articolo 10
(MODALITÀ E CRITERI PER L'AFFIDAMENTO)

1. La decisione di affidare il servizio di gestione a terzi spetta al Consiglio Comunale. La durata dell'affidamento non potrà essere superiore a 5 (cinque) anni. Eventuali proroghe potranno essere concesse solo nel caso in cui l'associazione affidataria, in accordo con il Comune, sia disposta a fare investimenti sull'impianto.
2. L'individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione sportivi avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, mediante bando di selezione.
3. I criteri cui attenersi nell'affidamento sono i seguenti:
 - Garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
 - Esperienza del richiedente la gestione nel settore;
 - Radicamento sul territorio;
 - Affidabilità economica;
 - Qualificazione professionale degli istruttori, allenatori ed operatori utilizzati;
 - Compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - Organizzazione di attività in favore dei giovani, diversamente abili ed anziani;
 - Presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
 - Valutazione della convenienza economica dell'offerta, previa indicazione del canone minimo e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione.
4. Il servizio di gestione potrà essere affidato in via diretta nei seguenti casi:
 - Quando sul territorio di Telesse Terme è presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto, nel rispetto dei criteri individuati per l'affidamento;
 - In presenza di rilevanti risultati sportivi conseguiti dal soggetto già affidatario dell'impianto nei cinque anni precedenti all'affidamento;
 - Quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati;
 - Qualora l'affidatario garantisca almeno al 50% degli utenti l'accesso, la formazione e la pratica sportiva in forma gratuita presso l'impianto oggetto di affidamento, con priorità a soggetti provenienti da nuclei familiari in condizioni di grave disagio.

Articolo 11
(STIPULA DELLA CONVENZIONE)

1. L'affidamento della gestione al terzo aggiudicatario avviene mediante convenzione.
2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri di cui al presente Regolamento.
3. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:
 - a) Salvaguardia dell'impianto sportivo;
 - b) Rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipologia di utenza;
 - c) Promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'uso dell'impianto.
4. Alla convenzione devono essere allegati il piano di utilizzo e il piano di conduzione tecnica.
5. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari di uso dell'impianto. Il gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale proprietaria dell'impianto.
6. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

Comune di TELESE TERME (BN)
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

7. Le convenzioni, a pena di nullità, devono prevedere apposite modalità di accesso, formazione e pratica sportiva gratuita in favore di soggetti provenienti da nuclei familiari in condizione di grave disagio economico.

Articolo 12
(CONSEGNA DELL'IMPIANTO)

1. Gli impianti sono affidati dall'Amministrazione Comunale ed accettati dal Gestore nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna.
2. All'atto della consegna, il Responsabile del Servizio Tecnico, o suo delegato, e il Legale rappresentante del Gestore, o suo delegato, redigono in contraddittorio tra loro e sottoscrivono verbale contenente l'elenco e la descrizione dello stato di funzionalità e di conservazione della struttura e relativi impianti e dotazioni.
3. L'originale del verbale rimane depositato presso gli Uffici Comunali e copia di esso è consegnata al gestore.
4. Alla scadenza della convenzione, la restituzione degli impianti avviene previa verifica, in contraddittorio tra le parti avendo esclusivo riguardo al verbale di consegna, del corretto ed integrale adempimento degli obblighi a carico dell'affidatario.

Articolo 13
(CAUZIONE DEFINITIVA)

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il gestore presta prima della sottoscrizione della convenzione una cauzione definitiva nella misura del 5% dell'importo netto del contratto, con le seguenti modalità:
 - a) Deposito delle somme in numerario;
 - b) Fidejussione bancaria;
 - c) Polizza assicurativa rilasciata da Istituto autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
 - d) Fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. La cauzione definitiva resta depositata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse o dei danni alle strutture. La cauzione potrà, altresì, essere trattenuta in caso di omesso versamento dei contributi delle assicurazioni sociali da parte del gestore, in misura pari all'ammontare dell'omesso versamento.
3. La cauzione sarà svincolata solamente alla scadenza del contratto, dopo la verifica da parte del Responsabile del servizio competente, che il servizio è stato svolto regolarmente, ed in assenza di inadempienze contrattuali di qualsiasi natura da parte del gestore.

Articolo 14
(SPESE CONTRATTUALI)

1. La convenzione sarà stipulata nella forma di scrittura privata autenticata. Tutte le spese di bollo, registrazione presso l'Ufficio delle Entrate, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente sono a carico del gestore.

Articolo 15
(RISOLUZIONE E RECESSO DELLA CONVENZIONE)

1. Sono cause di risoluzione della convenzione di gestione degli impianti sportivi comunali:
 - ◆ violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria e degli interventi di mantenimento in sicurezza come previsti nelle singole convenzioni;
 - ◆ conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - ◆ ogni altra violazione delle clausole convenzionali o delle norme del Regolamento.
2. Il Comune contesta al Gestore, per iscritto, le violazioni riscontrate intimando di rimuoverle entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale la convenzione si intende senz'altro risolta.
3. Il Comune potrà, altresì, recedere dalla convenzione qualora sopravvenuti motivi di pubblico interesse rendano opportuna una diversa gestione, utilizzazione o destinazione dell'impianto.

TITOLO III°
CRITERI GENERALI PER USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 16
(ASSEGNAZIONE IN USO)

1. Gli impianti sportivi sono utilizzati per lo svolgimento di campionati nazionali e locali, tornei, gare, manifestazioni, allenamenti, utilizzo del tempo libero attinenti discipline sportive compatibili con le caratteristiche tecniche, strutturali e dimensionali dell'impianto.
2. L'assegnazione degli spazi e degli orari avviene secondo le norme seguenti. Alla predisposizione del calendario per gli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune provvede il Responsabile del Servizio, sentite le società richiedenti.
3. A tutti gli utilizzatori degli spazi, qualunque sia la forma dell'utilizzo, si applica il titolo IV del presente Regolamento.

Articolo 17
(DESTINATARI)

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere utilizzati dai seguenti soggetti:
 - a) Enti di promozione sportiva;
 - b) Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva;
 - c) Istituzioni scolastiche
 - d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
 - e) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali
2. Sono altresì utilizzati, in via residuale e nei limiti di disponibilità del calendario, da altri soggetti che ne facciano richiesta, purché organizzati.

Articolo 18
(FORME DI VOLONTARIATO)

1. L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola o associata, per la manutenzione degli impianti sportivi. La collaborazione dei cittadini potrà esprimersi con l'apporto di lavoro diretto, con il conferimento di attrezzature e materiali, con la realizzazione di interventi manutentivi e/o con l'offerta di sostegno finanziario.
2. Il lavoro volontario è organizzato e controllato con le seguenti modalità:
 - i piccoli interventi senza continuità temporale devono essere concordati con i Responsabili dei Servizi Sport e Tecnico, cui compete anche la verifica della corretta realizzazione degli stessi;
 - gli interventi continuati nel tempo devono essere preventivamente portati a conoscenza dell'Amministrazione Comunale da parte dei proponenti volontari.

Articolo 19
(MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE)

1. I soggetti che intendono usufruire degli impianti gestiti direttamente dall'Ente in maniera continuativa per la stagione sportiva successiva, devono presentare, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, richiesta scritta all'Ufficio Sport del Comune, specificando l'impianto da utilizzare, il tipo di attività svolta, il periodo e le fasce orarie richieste, indicando altresì il responsabile referente delle attività medesime.
2. Le richieste pervenute oltre il termine di cui al primo comma sono soddisfatte compatibilmente alle disponibilità residue del calendario di utilizzo.
3. Il Responsabile preposto esamina le richieste e redige il calendario organizzativo degli spazi e degli orari per i singoli impianti, avendo cura di verificare l'adeguatezza dell'impianto sportivo richiesto al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi e di ottimizzare l'utilizzo dello stesso.
4. In caso di pluralità di richieste per il medesimo impianto, ferma restando la priorità per i destinatari con sede operativa o residenti nel Comune di Telese Terme, il Responsabile organizza l'assegnazione avendo riguardo ai seguenti criteri, da applicarsi in ordine decrescente:
 - a. destinatari che svolgono attività promozionale dello sport con particolare attenzione per il settore giovanile, per gli anziani, portatori di handicap, persone con difficoltà psichica e/o sociale. In caso di

Comune di TELESE TERME (BN)
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

- concorrenza di più aspiranti, la priorità viene data alla/e Associazione/i che svolge/ono l'attività in Telese Terme in modo più continuo e duraturo, proporzionalmente al numero degli iscritti.
- b. destinatari che svolgono attività agonistica. In caso di concorrenza di più aspiranti, la priorità viene data alla/e Associazione/i che svolge/ono il campionato di categoria superiore.
 - c. destinatari che praticano discipline diffuse in misura minima sul territorio;
 - d. soggetti privati organizzati per lo svolgimento di attività sportive nel tempo libero.
5. Al fine di salvaguardare la pluralità, il Responsabile può stabilire limiti massimi di assegnazioni orarie per ciascuna tipologia di attività.
 6. Per i richiedenti che svolgono attività in favore di bambini ed adolescenti saranno riservate le fasce orarie pomeridiane, mentre le fasce orarie serali saranno utilizzate dagli adulti.
 7. Dovranno essere assicurate delle fasce orarie per privati organizzati che ne facciano richiesta per attività ricreative e/o amatoriali.
 8. L'assegnazione degli impianti per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio della stagione sportiva con le società interessate.
 9. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza i campionati di categoria superiore. Le gare hanno di norma precedenza sugli allenamenti.
 10. In ogni caso, vanno salvaguardate prioritariamente le necessità delle Scuole presenti sul territorio e prive di impianti sportivi propri, riservando alle stesse le fasce orarie che i Dirigenti Scolastici richiederanno per le attività didattiche e di avviamento alla pratica sportiva in ciascun anno scolastico.
 11. L'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo. Il Dirigente Scolastico, al fine di consentire la corretta redazione del calendario, comunica al Servizio Sport il prospetto di utilizzo delle palestre da parte della scuola.
 12. Il Responsabile del Servizio Sport, sentito il delegato allo Sport, predispone il calendario di utilizzo che viene approvato entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno. Successivamente provvede al rilascio delle autorizzazioni d'uso secondo le assegnazioni determinate nel calendario approvato. Le autorizzazioni per le palestre scolastiche vengono rilasciate dal Dirigente Scolastico.

Articolo 20
(LOCALI E SPAZI INTERNI)

1. L'uso riservato degli spazi e dei locali interni ad uso deposito attrezzature può essere concesso alle società che ne fanno richiesta a condizione che non sia limitativo del pari diritto di altri eventuali utilizzatori che hanno le stesse esigenze e a condizione che gli spazi disponibili vengano equamente ripartiti.
2. E' vietato custodire materiale pericoloso e/o proibito. A tal fine dovrà essere consentito l'accesso per ispezioni e/o verifiche da parte delle persone a ciò autorizzate e/o dei Responsabili o loro delegati dei Servizi Comunali.
3. Le società autorizzate all'uso degli impianti sono responsabili in via esclusiva dei materiali e/o attrezzi in custodia, sia a titolo di proprietà che ad altro titolo.

Articolo 21
(SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI D' USO)

1. L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente la validità delle autorizzazioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti stessi, dandone comunicazione agli utenti con congruo anticipo.
2. Per le sospensioni, nulla è dovuto né dai Gestori né dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 22
(REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI D'USO)

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'autorizzazione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla l'utilizzatore possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
2. Il Responsabile del Servizio Sport ha facoltà di revocare le autorizzazioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare autorizzazioni d'uso quando i richiedenti risultino:
 - ◆ Morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
 - ◆ Trasgressori delle norme previste nel presente regolamento;
 - ◆ Autori di danni intenzionali o colposi alle strutture degli impianti sportivi

Articolo 23
(USO OCCASIONALE E STRAORDINARIO)

1. L'uso occasionale e straordinario degli impianti sportivi comunali da parte dei soggetti di cui all'articolo 17, esclusivamente per le attività di cui all'articolo 1, è concesso dal Responsabile del Servizio Sport, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.
2. L'uso degli impianti sportivi per attività diverse da quelle indicate all'articolo 1 è autorizzata, previo parere favorevole della Giunta Comunale, dal Responsabile del Servizio competente.
3. Le domande dovranno essere presentate con congruo anticipo, specificando nella richiesta il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

TITOLO IV°
UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 24
(USO DELL'IMPIANTO)

1. Gli utilizzatori sono tenuti ad osservare ed a fare osservare le norme del presente Regolamento nell'uso dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ed in particolare a:
 - ◆ Rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
 - ◆ Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
 - ◆ Mantenere i locali, le pertinenze e le attrezzature nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.
2. Gli eventuali danni, provocati o riscontrati, devono essere segnalati al Gestore o al Responsabile del Servizio entro il giorno successivo all'evento dannoso o dalla scoperta, così come qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.
3. Il gestore è tenuto a vigilare sull'uso dell'impianto e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che vi si svolge.
4. Qualora non venisse identificata la società utilizzatrice cui appartiene l'autore del danno a cose e/o persone, l'Amministrazione Comunale incamererà l'importo relativo ai danni rilevati fra tutte le società utilizzatrici in modo proporzionale al numero delle ore d'attività.
5. E' fatto divieto di:
 - calpestare il campo da gioco con calzature non idonee o che possano arrecare danno;
 - usare attrezzi non specifici della propria disciplina;
 - lasciare gli attrezzi in disordine dopo l'uso;
 - lasciare gli spogliatoi sporchi e/o in disordine, compresi i servizi igienici;
 - imbrattare muri, porte, finestre, panche ed arredamenti vari;
 - compiere ogni altra azione od omissione che pregiudichi l'integrità della struttura e/o degli attrezzi.
6. I soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sportivi comunali dovranno sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo dell'impianto.
7. Ai fini di quanto sopra previsto, ogni società utilizzatrice stipula apposita polizza assicurativa di responsabilità civile e ne consegna copia al Responsabile del Servizio Sport.

Articolo 25
(PUBBLICITA')

1. È consentito l'uso di cartelloni pubblicitari. Essi devono essere conformi al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché al Regolamento Comunale.
2. Sono a carico del Gestore e/o utilizzatore che ne richiede l'installazione l'imposta di pubblicità, e la corresponsione del canone per l'occupazione di spazi pubblici, ove previste.
3. Il numero, le dimensioni e la tipologia degli spazi pubblicitari fissi sono definiti dal Servizio Sport del Comune, d'intesa con il Servizio Tecnico, sentiti i gestori e/o i soggetti utilizzatori degli impianti, assicurandosi che gli spazi vengano divisi equamente tra i richiedenti, dando priorità ai seguenti elementi:

Comune di TELESE TERME (BN)
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

- Assenza di fonti di finanziamento alternative;
 - Partecipazione a campionati per ordine di importanza;
 - Presenza di pubblico agli incontri.
4. Negli impianti sportivi a gestione diretta verranno assegnati alle associazioni sportive che ne fanno richiesta contestualmente a quella di utilizzo degli impianti sportivi.
 5. Le autorizzazioni all'uso degli spazi pubblicitari hanno la durata di una stagione sportiva e vengono rilasciate dal Responsabile del Servizio, contestualmente all'autorizzazione all'uso dell'impianto, previo pagamento dell'imposta dovuta.
 6. Al termine del periodo di assegnazione i concessionari sono tenuti alla rimozione dei supporti pubblicitari.
 7. In caso di utilizzo continuativo dell'impianto sportivo da parte di più società, è consentito l'utilizzo di supporti pubblicitari amovibili, purchè non limitino la visibilità dei supporti pubblicitari fissi e non siano lesivi per gli atleti e/o il pubblico.
 8. Eventuali supporti pubblicitari non conformi a quanto precedentemente indicato saranno rimossi dagli utilizzatori che li hanno installati, su richiesta dell'Ente proprietario dell'impianto. In caso ciò non avvenga spontaneamente, l'Ente proprietario provvederà con i propri mezzi.

Articolo 26
(PRESENZA DEL PUBBLICO)

1. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. Gli utilizzatori vigilano sul corretto comportamento degli spettatori e sull'osservanza delle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale, nonché sulla corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Coloro che hanno richiesto e ottenuto l'autorizzazione all'uso degli impianti dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello massimo consentito nella struttura.
3. In occasione di manifestazioni sportive per le quali sia previsto l'ingresso degli spettatori a pagamento, l'introito conseguito spetta all'organizzatore dell'evento ed a suo carico resteranno inoltre gli oneri conseguenti (es. SIAE).

Articolo 27
(INSTALLAZIONI PARTICOLARI)

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non esistenti nell'impianto, l'utilizzatore provvede a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. Il richiedente presenta, unitamente alla richiesta di utilizzo dello spazio, tutta la documentazione necessaria, comprensiva delle dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché della dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di detta attrezzatura.
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio l'Assegnatario ne dà immediata comunicazione al Servizio Sport per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Articolo 28
(TARIFFE)

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe nella misura e con le modalità annualmente fissate dalla Giunta Comunale.
2. Le tariffe possono essere orarie o a prestazione.
3. Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo.
4. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario; negli altri casi al Comune.
5. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
6. Qualora nel corso della stagione sportiva il soggetto autorizzato all'uso non intenda o non possa usufruire con regolarità delle ore assegnate secondo il calendario di utilizzo, è tenuto a segnalarlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale. Qualora rinunci ad oltre il 40% delle ore assegnate, la somma versata a titolo di tariffa oraria non sarà restituita. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, i versamenti effettuati saranno rimborsati.

Comune di TELESE TERME (BN)
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Articolo 29
(USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI)

1. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle Scuole di Telese Terme che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività di avviamento alla pratica sportiva.
2. L'uso a titolo gratuito di impianti sportivi da parte di Associazioni sportive, sociali e/o culturali o Federazioni Sportive che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, può essere definito dalla Giunta Comunale con proprio atto, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - assenza di fini di lucro del richiedente;
 - accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
 - utilità sociale della manifestazione.

TITOLO V°
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30
(DISPOSIZIONI TRANSITORIE)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dalla Stagione Sportiva 2010/2011, a far data dall'esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.
2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, ed in particolare:
 - la convenzione stipulata per lo Stadio Comunale "Cesare Alterio" con l'ASD Scuola calcio Valle Telesina fino al 27.12.2012;
 - la convenzione stipulata per la Palestra Comunale Piazzetta 10 aprile 1934 con la SSD "Olimpic judo club" e ADDS "Dial Dance" fino al 29.4.2014.
3. Nella vigenza delle suddette convenzioni e previo accordo tra le parti, ai fini dell'ottimizzazione dell'uso degli impianti e del rispetto dei principi di cui all'art. 7 del presente Regolamento, potranno essere modificate le condizioni di gestione degli impianti oggetto delle convenzioni.
4. Nella I^a fase di applicazione del presente Regolamento, in ogni impianto sportivo sarà effettuato un sopralluogo da parte dei Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio Sport (o loro delegati), alla presenza delle Associazioni utilizzatrici, per la presa d'atto dello stato di fatto dei luoghi e per redigere un inventario degli impianti e/o attrezzature di proprietà del Comune.
5. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

Articolo 31
(DISPOSIZIONI FINALI)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa generale, amministrativa, civilistica, fiscale e di contabilità pubblica, nonché alla normativa specifica inerente la materia regolata.

Comune di TELESE TERME (BN)
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI